



Nobilis Universitas

COMUNE DI BISACQUINO

Città Metropolitana di Palermo

CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820



Regione Siciliana

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO

DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02/05/2018

COMUNE DI BISACQUINO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di rilevatore per indagini statistiche svolte da parte del Comune di Bisacquino per conto dell'Istat.
2. Il conferimento degli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica per l'iscrizione nell'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Bisacquino istituito al fine di creare un bacino di reperimento di operatori per l'assegnazione di incarichi di rilevazione statistica. Detto avviso viene approvato con provvedimento del dirigente competente e pubblicato sul sito del Comune. In caso di mancanza di istanze d'iscrizione, alla nomina procederà il Dirigente competente, fermi restando i criteri di trasparenza ed i requisiti di base stabiliti dall'Istat.
3. L'organizzazione e la gestione dell'Elenco avvengono nel rispetto di quanto stabilito in generale dall'Istat per la gestione del sistema informativo della rete di rilevazione, che fissa i requisiti per i rilevatori incaricati delle indagini statistiche svolte dai Comuni per conto dell'Istat. L'Elenco viene aggiornato di norma annualmente.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le attività di rilevazione statistica svolte in orario di lavoro dal personale interno all'Ufficio comunale di Statistica istituito ai sensi del D. Lgs 322/89 istitutivo del SISTAN.

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Bisacquino

1. Nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni Istat, nonché di quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs 286/98, possono essere iscritti nell'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Bisacquino i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore a 18 anni;
 - b. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio equiparato; per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
 - c. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria purché regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
 - d. godimento dei diritti politici;
 - e. non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso.
2. L'iscrizione nell'Elenco è inoltre subordinata al rilascio di una dichiarazione di:
 - a. disponibilità ed attitudine agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare, per oggettive esigenze poste dagli incarichi affidati
 - b. conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, in caso di cittadini appartenenti ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o di cittadinanza extracomunitaria
 - c. conoscenze informatiche di base.

3. In sede di eventuale assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 4, il Comune si riserva di accertare il possesso dei requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2.

Art. 3

Graduatoria dei rilevatori statistici del Comune di Bisacchino

1. Ai fini della formazione e aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 1 viene predisposta una graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- esperienze di rilevatore, o coordinatore/formatore di rilevatori, maturate nell'ambito delle indagini statistiche, anche con possibilità di valorizzazione di specifiche indagini;
- titolo di studio;
- partecipazione a corsi di formazione in materia di rilevazione statistica tenuti da Istat o da terzi.

A parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane.

2. In fase di predisposizione dell'avviso di cui all'art. 1 comma 2, possono essere previste specifiche cause di esclusione, tra le quali l'aver riscontrato gravi irregolarità nello svolgimento di precedenti incarichi di rilevatore.

3. La graduatoria viene approvata con provvedimento del Dirigente preposto al Servizio Statistico e pubblicata sul sito del Comune.

Art. 4

Assegnazione degli incarichi di rilevatore

1. L'assegnazione dell'incarico di rilevatore è formalizzata mediante provvedimento del Dirigente, secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

2. Salvo quanto disposto nei commi 3 e seguenti del presente articolo, l'incarico viene affidato nel rispetto dell'ordine sequenziale delle posizioni degli iscritti nell'Elenco risultante dalla graduatoria dei rilevatori di cui all'articolo 3.

3. Per specifiche tipologie di indagini statistiche, l'affidamento dell'incarico di rilevazione può essere riservato solamente a iscritti nell'Elenco che presentino requisiti specifici stabiliti con provvedimento dirigenziale, fermo restando il rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. Salvo deroghe motivate e specificate nel provvedimento di assegnazione, gli incarichi possono essere conferiti per indagini di durata complessiva non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare e non possono essere conferiti a soggetti già incaricati di precedenti indagini ancora in corso.

5. Gli incarichi di rilevatore conferiti hanno natura di prestazione di opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, venendo espletati dal lavoratore in autonomia circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione e senza vincolo di coordinamento con l'organizzazione del committente.

Art. 5

Revoca dell'incarico

1. Qualora nel corso dell'attività espletata a seguito dell'incarico, venissero rilevati gravi motivi di inadempimento degli obblighi contrattuali del rilevatore, come stabiliti nell'atto di conferimento dell'incarico, il Comune potrà revocare l'incarico.

2. Al fine di verificare il corretto adempimento della prestazione contrattualmente affidata al rilevatore, il Comune di Bisacchino può effettuare controlli a campione, fermi restando i poteri di controllo in capo all'Istat.

3. Nei casi più gravi di revoca dell'incarico, il rilevatore può essere escluso dall'Elenco dei rilevatori statistici, in via temporanea o definitiva.

Art. 6

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di Bisacchino.

Art. 7

Norma finale

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.